



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## INTERPELLANZA N. 4

---

### PER UN INTERVENTO DI STRAORDINARIA EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA ALLA LUCE DEL TRAGICO EVENTO DEL 3 OTTOBRE 2023

presentata il 17 ottobre 2023 dai Consiglieri Baldin, Camani, Guarda, Lorenzoni, Ostanel, Bigon, Luisetto, Montanariello, Zanoni e Zottis

Premesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 *“Individuazione e trasferimento ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.”*;

- l’art. 92 della legge regionale n. 11 del 2001 stabilisce che *“sulla rete viaria trasferita ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione provvede:*

*a) alla pianificazione degli interventi sulla rete viaria mediante l’approvazione di un piano di settore sulla grande viabilità nell’ambito del Piano regionale trasporti e secondo le medesime procedure di formazione; il piano di settore individua, in particolare, il grafo della rete viaria regionale, tale da assicurare adeguate condizioni di mobilità e sicurezza sulla rete stradale della Regione;*

*b) alla programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;*

*[...]”*

- l’art. 95 comma 1, lettera c) della sopracitata legge prevede che il Consiglio regionale in sede di approvazione del primo piano triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo n. 112 del 1998, adottato dalla Giunta regionale d’intesa con le province, determina la rete viaria d’interesse regionale;

- con deliberazione n.59 del luglio 2002, il Consiglio regionale del Veneto ha determinato la rete viaria di interesse regionale.

Vista la legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 *“Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”* e successive modificazioni.

Richiamato:

- l'art 2 della predetta legge, che così dispone:

*“Art. 2 - Progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria.*

*1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire alla Società la progettazione e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale di cui agli articoli 95, comma 1, lettera c) e 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.*

*1 bis. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici accordi di programma con enti locali, ed eventuali altri soggetti interessati, ad attribuire alla Società la progettazione e l'esecuzione delle opere stradali sulla rete viaria demaniale, diversa da quella di cui al comma 1, riconosciute dalla Giunta stessa di interesse regionale. Le relative risorse assegnate alla Società, sulla base degli accordi stipulati tra gli enti interessati e destinate alla realizzazione dell'intervento, sono soggette al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.”.*

Rilevato che il vigente Piano Regionale dei Trasporti (PRT) approvato con deliberazione del Consiglio regionale del n. 75 del 14 luglio 2020 annovera tra i propri obiettivi l'accrescimento della funzionalità e sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, cui si accompagnano le strategie di monitoraggio, efficientamento e completamento della rete stradale e le azioni di manutenzione straordinaria per la viabilità di connessione e per la riduzione dell'incidentalità.

Vista la legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 *“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”*;

Manifestato il più profondo senso di cordoglio per le vittime dell'incidente stradale avvenuto a Mestre la sera 3 ottobre 2023 lungo il cavalcavia Rizzardi.

Considerato che:

- fatto salvo quanto emergerà dagli accertamenti, in corso, svolti dall'autorità giudiziaria, appare plausibile che un contributo causale di non poco momento agli infausti esiti della dinamica dell'incidente possa esser fatto risalire anche alla evidente vetustà del guardrail posto a protezione e sicurezza della circolazione.

Considerato, altresì che:

- la sicurezza della rete viaria e la tutela della vita della vita di tutti coloro che su di essa devono transitare costituisce comunque obiettivo primario e trasversale.

Osservato che nel Corriere del Veneto, edizione dell'11 ottobre 2023, sono stati avanzati dubbi in ordine all'effettivo assetto di competenze pubbliche sul tratto di strada interessato, dubbi che, tuttavia, sono privi di sostanza alla luce della deliberazione n. 53 del 2 aprile 2015 del Commissario Straordinario del Comune di Venezia, provvedimento con cui l'ente approva l'impianto stradale di competenza comunale e che all'Allegato A annovera la Rampa Rizzardi (sub codice via: 88640).

Le sottoscritte consigliere e i sottoscritti consiglieri

### **interpellano la Giunta regionale**

per sapere se, a prescindere dalla competenza sul tratto, si intendano attivare tutti gli interventi necessari, anche di carattere straordinario in termini di risorse finanziarie, in accordo con gli enti competenti in prima istanza e se necessario anche attraverso specifici accordi con RFI, per assicurare l'urgente e pieno

raggiungimento delle condizioni di sicurezza stradale sia del tratto stradale interessato dal sinistro sia dei punti che, ricadenti in area regionale e a prescindere dalla competenza sulla rete viaria, presentano condizioni di analoga vetustà.

---